

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione**  
**Integrato con il Piano Triennale della Trasparenza**  
**e l'Integrità**

**Unirelab S.r.l. Società Unipersonale**

**Anni 2015 – 2017**

**Predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione**  
**adottato con determinazione dell'Amministratore Unico n.61 del 3 agosto 2015**

pubblicato sul sito internet della Società [http://www. http://www.unirelab.com/](http://www.unirelab.com/)

nella sezione "Amministrazione trasparente"



UNIRELAB srl \_ 14/12/2015 00:00:00  
03980-2015

## INDICE

<b>1. Quadro normativo</b>	<b>pag. 3</b>
<b>2. Ambito soggettivo</b>	<b>pag. 4</b>
<b>3. Struttura societaria</b>	<b>pag. 8</b>
<b>4. Responsabile della prevenzione corruzione</b>	<b>pag. 9</b>
<b>5. Dotazione organica</b>	<b>pag. 10</b>
<b>6. Compiti e responsabilità del personale dipendente e dei collaboratori a qualsiasi titolo della Società</b>	<b>pag. 11</b>
<b>7. Analisi del contesto ed individuazione delle aree di rischio</b>	<b>pag. 12</b>
<b>8. Mappatura delle attività a rischio di corruzione</b>	<b>pag. 22</b>
<b>9. Misure principali di gestione del rischio</b>	<b>pag. 27</b>
<b>10. Misure ulteriori di gestione del rischio: rotazione degli incarichi</b>	<b>pag. 31</b>
<b>11. Misure ulteriori di gestione del rischio: formazione del personale</b>	<b>pag. 31</b>
<b>12. Piano Triennale per la Trasparenza</b>	<b>pag. 32</b>
<b>13. Tutela del dipendente che segnala illeciti</b>	<b>pag. 35</b>
<b>14. Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione</b>	<b>pag. 35</b>
<b>15. Relazione dell'attività svolta</b>	<b>pag. 38</b>

## 1. Quadro normativo

Il presente documento scaturisce dagli obblighi previsti dalle disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012 n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illealtà nella pubblica amministrazione*" e s.m.i..

Il corpo normativo, usualmente denominato "legge anticorruzione", affronta la tematica della corruzione in senso ampio, poiché, accanto all'ambito "penalistico" connesso alla repressione dei fenomeni corruttivi, già previsto dal nostro ordinamento, delinea un approccio di tipo "amministrativo", mirante alla prevenzione della corruzione attraverso gli strumenti della promozione dell'etica pubblica, della trasparenza completa dell'attività amministrativa e della formazione delle risorse umane che operano nelle Amministrazioni pubbliche.

Il termine "corruzione" viene quindi inteso in senso molto ampio e comprensivo delle varie situazioni in cui nell'attività amministrativa si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere allo stesso affidato, in quanto non rivolto al perseguimento dell'interesse pubblico, ma finalizzato all'ottenimento di vantaggi personali. Pertanto, indipendentemente dalle fattispecie concernenti i delitti contro la P.A., vengono considerate tutte le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in rilievo un malfunzionamento dell'ente a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa operata *ab externo*; e ciò a prescindere dal fatto che l'azione sia portata a compimento o rimanga quale tentativo delittuoso.

La legge n.190/2012 opera essenzialmente attraverso tre grandi linee direttrici.

Innanzitutto ha individuato nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (già Civit, ora Anac) l'Autorità Nazionale Anticorruzione, attribuendole svariate funzioni e competenze, tra cui quella di approvare il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché compiti di vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa. Il PNA è stato poi approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72.

In secondo luogo, la "legge anticorruzione" è intervenuta su vari profili organizzativi delle pubbliche amministrazioni stabilendo l'obbligatorietà della individuazione di un Responsabile della prevenzione della corruzione, della rotazione degli incarichi e della specifica formazione del personale

addetto alle aree maggiormente esposte al rischio corruzione.

Al contempo è stata prevista l'emanazione di appositi decreti per la disciplina di dettaglio, tra cui quella relativa alla trasparenza dell'attività amministrativa (D.Lgs. n.33/2013), alla regolamentazione in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n.39/2013), oltre al nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n.62/2013).

Infine è stata introdotta dalla legge la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione, soggetto individuato dall'Organo di indirizzo politico di ogni amministrazione, il quale, in coerenza con i contenuti del PNA, deve predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTCP), individuare il personale operante in settori particolarmente esposti a rischio corruzione da inserire in percorsi formativi, nonché, con il supporto dei vertici amministrativi, determinare quali possano essere i settori, oltre a quelli stabiliti per legge, che per le attività istituzionali che vengono svolte dall'amministrazione sono maggiormente esposti a rischio.

La materia è stata innovata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, col trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica all'ANAC, cui sono state assegnate anche le funzioni della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).

Più di recente, all'indomani dell'emanazione della legge 7 agosto 2015, n. 124, la c.d. "Riforma Madia" della Pubblica Amministrazione, l'ANAC ha adottato la determinazione n.12 del 28 ottobre 2015, recante "*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione*", contenente, tra l'altro, indicazioni e suggerimenti per il miglioramento del processo di gestione del rischio di corruzione.

## **2. Ambito soggettivo**

Quanto all'ambito soggettivo, l'art. 1, comma 60, della legge n. 190 del 2012, individua tra i destinatari degli obblighi previsti dalla predetta legge anche i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo da parte delle amministrazioni territoriali, in base all'interpretazione costituzionalmente orientata condivisa con l'ANAC, trova applicazione anche alle società nazionali controllate dalle amministrazioni centrali, poiché le stesse, in ragione del penetrante controllo esercitato dal pertinente

Ministero, sono esposte ai medesimi rischi che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle pubbliche amministrazioni.

Infatti, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, l'art. 1, comma 49 e 50, della legge n.190 del 2012, nell'attribuire al Governo la delega per modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, nonché quella vigente in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, contempla anche gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico che esercitino funzioni amministrative, attività di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestioni di servizi pubblici.

Ed invero, il D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39, all'art. 15, comma 1, affida al responsabile del Piano anticorruzione di ciascun ente di diritto privato in controllo pubblico il compito di curare, anche attraverso il Piano, l'attuazione delle disposizioni del decreto.

La legge n.190 del 2012 prevede, inoltre all'articolo 1, comma 39, che le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici rientrino tra i soggetti tenuti a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

La *ratio* delle citate disposizioni di cui sopra nasce dall'esigenza di arginare la diffusione e gli effetti del fenomeno corruttivo, tenuto conto che, come precisato dal Presidente della Corte dei conti, nel discorso di apertura dell'anno giudiziario 2013, la corruzione è diventata un "*fenomeno burocratico-pulviscolare*", di tipo "*politico-amministrativo sistemico*". Ed è in tale ottica che si innesta l'intenzione del legislatore di applicare anche alle società in controllo pubblico la normativa in materia di prevenzione in quanto soggetti che, indipendentemente dalla veste giuridica con cui operano, maneggiano denaro pubblico, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse; tutti profili quest'ultimi che espongono i soggetti suddetti, al pari delle amministrazioni a cui sono collegati, ai rischi che la normativa anticorruzione intende scongiurare.

Un chiarimento sull'ambito soggettivo di applicazione è giunto a seguito dell'emanazione del richiamato D.L. n.90/2014. L'art. 24-*bis* del decreto, infatti, ha modificato l'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 «Ambito soggettivo di applicazione» e ha esteso l'applicazione della disciplina della traspa-

renza, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, anche agli «enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi»

In conseguenza di tale modifica l'ANAC dapprima la delibera n. 144 del 07 ottobre 2014, recante *“Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni”*, quindi la determinazione n.8 del 17 giugno 2015, recante *«Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»*. Tali linee guida, come è dato leggere nel documento *“... integrano e sostituiscono, laddove non compatibili, i contenuti del PNA in materia di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottate dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e dalle società a partecipazione pubblica”*.

Nelle linee guida si ricorda che le misure introdotte dalla L. n. 190 del 2012 si applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni anche qualora le stesse abbiano già adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001. Ciò in quanto l'ambito di applicazione della due normative non coincide, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate. Sussistono, infatti, differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il D.Lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla Legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società. Alla luce di quanto sopra e in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, la determinazione n.8 del 2015 ha stabilito che le società debbano integrare il modello di organizza-

zione e gestione ex D.Lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012.

La società UNIRELAB S.r.l. è dotata di un modello di organizzazione, gestione e controllo, elaborato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, che viene quindi integrato col presente documento per la cui stesura si è tenuto conto, oltre che delle disposizioni contenute nella "Legge Anticorruzione", anche delle seguenti normative:

1. Il "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi a norma dell'art.1, comma 63, della Legge 6 novembre 2012, n. 190*", approvato con il D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235.
2. Il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione dei commi 35 e 36 dell'art. 1 della Legge n. 190 del 2012 e recepito nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (in appresso "disciplina trasparenza").
3. Le "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190*", contenuto nel Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39.
4. Il "*Regolamento recante il codice di comportamento per i dipendenti pubblici*" approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, in attuazione dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, nella versione sostituita dalla Legge n. 190 del 2012.

nonché :

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anni 2014-2016, adottato con decreto ministeriale n. 1280 del 5 febbraio 2014 e relativo Piano di carattere attuativo emanato con D.M. n. 2596 del 12 marzo 2014.

Con riferimento al citato PTPC, in questa sede, tenuto conto dei compiti e delle attività in cui è impegnata la Società, si è rivolta la dovuta attenzione alla Sezione 5.6 "Attività analitica svolta da la-

boratori uffici tecnici" del D.M. n. 1280 del 5 febbraio 2014, che fissa i criteri di carattere generale e i principi fondamentali in materia di prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo, nell'ambito delle strutture del Mipaaf. Nella suddetta Sezione si fa riferimento a procedure di controllo codificate volte ad evitare arbitri che possono condizionare i risultati di laboratorio o uffici tecnici.

Per l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione a livello di ciascuna amministrazione:

- la Legge Anticorruzione prevede l'adozione del Piano di adozione triennale (PTPC);
- la Disciplina Trasparenza prevede l'adozione del programma di trasparenza e integrità.

I suddetti strumenti sono formulati dal responsabile della prevenzione e della corruzione nominato ai sensi dell'art.1, comma 7, della stessa L. 190/2012, il quale riveste anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza, ai sensi dell'art. 43 della predetta "Disciplina Trasparenza"; in tal senso il presente Piano opta per la redazione del PPTI unitariamente e contestualmente allo stesso PTPC.

I due strumenti sono approvati dall'Organo Amministratore della Società.

### **3. Struttura societaria**

La società UNIRELAB S.r.l. è una società a totale partecipazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, costituita nel 2003 (ex UNIRE), per cui la stessa rientra tra i soggetti destinatari per l'attuazione delle disposizioni della legge anticorruzione e della disciplina trasparenza ed in particolare con riferimento agli obblighi contenuti nel presente Piano.

Organi, oggetto e scopo della Società sono descritti analiticamente nello Statuto, che espressamente si richiama. Ai fini del PTPC, l'Organo Amministratore della Società costituisce l'Organo di indirizzo politico.

La struttura organizzativa si individua facilmente attraverso la descrizione contenuta alle pagg. 12-18 della sez. I ("Organizzazione") del Manuale della qualità che espressamente si richiama, da cui può evincersi la responsabilità di ogni singola unità lavorativa in base alla funzione e mansione che svolge.

In breve, la Società svolge la sua attività nel settore della diagnostica di laboratorio per l'industria ippica per conto sia dell'ente proprietario, sia di privati (tossicologia, genetica identificativa e patolo-

gia dei cavalli, tossicologia dei fantini), nonché nell'ambito della gestione dei centri ippici e sportivi o dell'organizzazione di aste di cavalli e si articola attualmente in due sedi una operativa sita in Settimo Milanese ed una amministrativa sita in Roma.

#### **4. Responsabile della prevenzione corruzione**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito Responsabile anticorruzione) dovrà essere preferibilmente individuato nella figura del Dirigente o del Responsabile Monocratico O.V.C..

Con determinazione dell'Organo di indirizzo politico n. 61 del 03.08.2015, è stato nominato come Responsabile anticorruzione l'Avv. Michele Puma, il quale svolge anche i compiti di Responsabile della Trasparenza.

È fatta comunque salva la possibilità dell'Organo di indirizzo politico di individuare all'interno del personale della Società un distinto soggetto cui affidare le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

Le competenze del Responsabile anticorruzione sono quelle indicate dalla vigente normativa ed allo stesso spetta, in particolare:

- elaborare il PTPC, con i connessi allegati, nonché i relativi aggiornamenti annuali da sottoporre per l'adozione all'Organo di indirizzo politico;
- verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità agli scopi per il quale è stato elaborato, e proporre la modifica qualora ne venissero accertate significative violazioni, oppure intervenissero rilevanti mutamenti dell'attività della Società o della sua organizzazione;
- valutare la necessità della rotazione degli incarichi nei vari settori e verificare l'attuazione della suddetta rotazione;
- definire ed attuare un programma di formazione dei dipendenti volto alla conoscenza della normativa in tema di contrasto alla corruzione, con particolare attenzione a quei dipendenti destinati ad operare nei settori potenzialmente esposti a fenomeni corruttivi;
- vigilare sul rispetto dei suoi contenuti da parte dei dipendenti;
- elaborare entro il 15 dicembre di ogni anno una relazione annuale sull'attività svolta, proponendo, se del caso, le misure integrative del Piano.

I compiti del Responsabile anticorruzione non sono delegabili, pur potendo egli designare, previa autorizzazione dell'Organo di indirizzo politico e ferma restando la Sua responsabilità, un sostituto per i casi di Sua momentanea assenza o impedimento.

Il Responsabile, nello svolgimento del ruolo gode di piena autonomia, tuttavia l'organo di governo esercita una periodica funzione di vigilanza sull'attività di quest'ultimo.

Il responsabile risponde sul piano disciplinare e per il mancato raggiungimento degli obiettivi se non dà prova delle seguenti circostanze:

1. di aver osservato le prescrizioni della legge e di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPC;

2. di aver vigilato sull'osservanza del piano e sul regolare funzionamento dello stesso.

La sanzione disciplinare a carico del responsabile sarà decisa dall'Organo di indirizzo politico competente valutate le circostanze e non potrà essere superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di tre.

La mancata predisposizione del PTPC e la mancata adozione della formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità disciplinare.

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il Responsabile risponde anche per omesso controllo, sul piano disciplinare, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo di lavoro e/o dal contratto individuale di lavoro.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile pubblica nel sito web una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'Organo di indirizzo politico.

Nei casi in cui l'Organo di indirizzo politico competente lo richieda, il Responsabile riferisce sull'attività svolta.

## **5. Dotazione organica**

La dotazione organica della Società, ha previsto il seguente numero di posti e l'assegnazione del personale nelle qualifiche e categorie di riferimento sulla base della vigente contrattazione collettiva nazionale:

Qualifica	Numero posti
Dirigenti	0
Quadri	0
Dipendenti con livello E2	4
Dipendenti con livello E1	1
Dipendenti con livello E	1
Dipendenti con livello DS4	1
Dipendenti con livello D1	2
Dipendenti con livello D	3
Dipendenti con livello C4	2
Dipendenti con livello C3	1
Dipendenti con livello C2	2
Dipendenti con livello C1	2
Dipendenti con livello C	8
Dipendenti con livello B3	2
Dipendenti con livello B1	1
Dipendenti con livello B	2
Co.co.pro.	2
Co.co.co.	1
<b>Totale</b>	<b>35</b>

#### **6. Compiti e responsabilità del personale dipendente e dei collaboratori a qualsiasi titolo della Società**

Tutto il personale dipendente dalla Società, anche con qualifica dirigenziale, è obbligato a rispettare i contenuti del PTPC, nonché a segnalare al Responsabile anticorruzione le eventuali situazioni di illecito di cui vengano a conoscenza.

I dirigenti dei settori potenzialmente esposti a fenomeni corruttivi partecipano al processo di gestione del rischio nei settori di competenza e, in particolare:

- collaborano con il Responsabile anticorruzione nella definizione di misure idonee a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione;
- controllano il rispetto delle previsioni del PTPC da parte dipendenti del servizio cui sono preposti.

I collaboratori a qualsiasi titolo della Società, per quanto compatibile con i rispettivi ruoli e funzioni, osservano le misure contenute nel PTPC e gli obblighi di condotta previsti dal codice etico e segnalano al Responsabile anticorruzione le situazioni di illecito di cui vengano a conoscenza.

#### **7. Analisi del contesto ed individuazione delle aree di rischio**

Nella presente sezione vengono individuati i principi generali e le strategie aziendali relativamente alle attività sensibili, ossia quelle nel cui contesto è possibile la commissione di uno o più dei reati previsti sia dal D.Lgs. n. 231/2001, sia dalla Legge 190/2012.

Si premette che la Società Unirelab srl ha già adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, al quale integralmente ci si riporta in ordine alla individuazione delle aree di rischio e della adozione delle misure idonee alla prevenzione di commissione di reati.

A seguito della nomina del Responsabile per la Trasparenza e la Corruzione nella persona dell'Avv. Michele Puma, lo stesso ha indirizzato alla Società richiesta di indicazione delle aree di rischio *ex* Legge 190/2012 con invito ad indicare le possibili misure da adottare al fine di prevenire la commissione di reati tipici in materia di corruzione.

La Società Unirelab, nel riscontrare la richiesta, ha individuato nel dettaglio la tipologia dell'attività svolta, precisando in particolare l'affidamento da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di prestazioni di servizio le quali rivestono natura di interesse pubblico.

In particolare, la Società Unirelab svolge le seguenti attività:

- A) Esecuzione delle prime analisi antidoping sui campioni biologici prelevati ai cavalli;
- B) Esecuzione delle analisi del DNA dei cavalli, finalizzate al deposito del genotipo e alla ricerca della paternità o maternità;
- C) Esecuzione delle prime e seconde analisi antidoping e del drug- alcol test sui campioni

biologici prelevati a fantini e guidatori.

La Società Unirelab ha precisato, altresì, che tutte le sopra richiamate attività vengono effettuate nei tempi e con le metodiche previste da un protocollo condiviso con il MIPAAF, nel rispetto della normativa vigente, sia di carattere regolamentare sia procedurale.

Si ricorda che la Unirelab srl si è dotata di un Codice Etico utile a prevenire fenomeni corruttivi, unitamente alla realizzazione del Modello ex D.Lgs. 231/2001. Il Codice Etico richiama principi etici, doveri morali e norme di comportamento, ai quali deve essere improntato l'agire di tutti coloro che (socio, dipendente, collaboratore, fornitore, etc.), cooperano, ognuno per quanto di propria competenza, e nell'ambito del proprio ruolo, al perseguimento dei fini di Unirelab srl, nonché nell'ambito delle relazioni che la società intrattiene con i terzi.

In particolare il Codice Etico della società Unirelab:

- esplicita i doveri e le responsabilità della società nei confronti degli stakeholders affinché questi ultimi possano ritrovare in esso un riconoscimento delle loro aspettative;

- consente, attraverso l'enunciazione di principi astratti e generali e di regole di comportamento, di riconoscere i comportamenti non etici e di indicare le corrette modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a ciascuno;

- costituisce, attraverso l'enunciazione di principi astratti e generali e di regole di comportamento, l'espressa dichiarazione dell'impegno serio ed effettivo della Società a rendersi garante della legalità della propria attività, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti;

- contribuisce, imponendo l'osservanza dei principi e delle regole in esse contenute, allo sviluppo di una coscienza etica e rafforza sia la reputazione della società che il rapporto di fiducia con gli stakeholders.

La legge 190/2012 al comma 16 dell'art. 1 ha individuato particolari aree di rischio "tipico":

- A) Autorizzazioni o concessioni;
- B) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici;
- C) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

D) Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressione di carriera.

In coerenza con quanto previsto dal P.N.A. la società Unirelab srl, nel riscontare la richiesta formulata dal R.P.T.C., ha valutato i processi che presentano possibili rischi in seno alla stessa nell'ambito delle suindicate **aree B) e D)**, precisando che non sono state individuate come possibili aree di rischio a seguito della mappatura effettuata (aree A) e C), in quanto non riferibili all'organizzazione societaria.

La società Unirelab ha, inoltre, individuato le seguenti aree di rischio corruzione direttamente collegate alla tipologia di attività svolta:

- 1) Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e fornitura;
- 2) Reclutamento e gestione del personale;
- 3) Emissione rapporti di prova dei laboratori.

La società Unirelab srl in merito a tali aree di rischio ha evidenziato:

**-rispetto al punto 1)** Unirelab in un'ottica di massima trasparenza ed efficacia delle proprie azioni, prevalentemente provvede, ancorché non obbligata per legge, all'approvvigionamento tramite acquisti su mercato elettronico della p.a. offerto dal portale [www.acquistiinretepa.it](http://www.acquistiinretepa.it); in alternativa acquisisce le forniture attraverso le procedure di gare d'appalto nel rispetto del D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione in base al criterio più vantaggioso.

La società Unirelab, inoltre, adotta le procedure indicate dalla Legge 136/2010 in tema di "tracciabilità dei flussi finanziari" ed opera nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 in ordine alla protezione dei dati personali ed ancora ottempera le determinazioni e le deliberazioni dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;

**-rispetto al punto 2)** che il personale dipendente afferisce per larga parte ai ruoli tecnico e professionale e per tale ragione il C.C.N.L. di riferimento è quello per il personale non medico dipendente degli Istituti Sanitari Privati aderenti all'ARIS, all'AIOP e alla Fondazione Don Gnocchi, siglato in data 19.01.2005 e rinnovato per la parte economica con accordo del 17.06.2011 e dalle altre leggi in materia.

La società ha precisato, altresì, che dal 2013 tutto il personale viene selezionato tramite avviso pubblico;

**-rispetto al punto 3)** che tutte le procedure di analisi sono controllate, codificate e gestite secondo la normativa in materia.

A ciò aggiungasi che i laboratori prove operano in conformità ai requisiti prescritti dalla norma UNI CEI EN ISO/ IEC 17025:2005 e la società ha stipulato la convenzione con ACCREDIA, la numero 0751 per la sede di Settimo Milanese, in conformità ai requisiti richiesti per l'accreditamento.

Ferme restando le già individuate aree di rischio del Modello 231/2001 redatto dalla società Unirelab srl al quale integralmente ci si riporta, si individuano nel dettaglio i reati che astrattamente possono essere commessi dalla società Unirelab srl nello svolgimento della sua attività.

Invero, il Responsabile per la Corruzione ritiene che le aree di rischio già individuate nella stesura del modello 231/2001 debbano essere confermate anche per presupposte ipotesi di reato ai sensi della Legge 190/2012.

Alla luce delle indicazioni fornite dalla società Unirelab srl in merito alla mappatura delle aree di rischio corruzione e delle misure già adottate, si evidenziano qui di seguito **IN GRASSETTO** le modifiche apportate al codice penale dalla legge 190/2012.

#### **Articolo 32-quater**

*Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

#### **Articolo 32-quinquies**

*Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego.* Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. **Articolo 314**

#### **Peculato**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o

servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropriata, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

#### **Articolo 317**

##### *Concussione*

**Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.**

#### **Articolo 317-bis**

##### *Pene accessorie*

**La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.**

#### **Articolo 318**

##### *Corruzione per l'esercizio della funzione*

**Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.**

#### **Articolo 319**

##### *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*

**Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.**

#### **Articolo 319-ter**

##### *Corruzione in atti giudiziari*

**Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in**

un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

#### Articolo 319-*quater*

##### *Induzione indebita a dare o promettere utilità*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

#### Articolo 320

##### *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

#### Articolo 322

##### *Istigazione alla corruzione*

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato

per le finalità indicate dall'articolo 319.

#### **Articolo 322-bis**

*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche inter-nazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

### Articolo 322-ter

#### *Confisca*

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

### Articolo 323

#### *Abuso d'ufficio*

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

### Articolo 323-bis

*Circostanza attenuante*

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

*Articolo 346-bis*

*Traffico di influenze illecite*

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2635. - (Corruzione tra privati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,

di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi».

Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25:

1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilità»;

2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319-quater»;

b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente: «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

All'articolo 308 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303».

All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;

b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,».

Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «(corruzione per un atto d'ufficio)» sono sostituite

dalle seguenti: «(corruzione per l'esercizio della funzione)» e dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti giudiziari),» sono inserite le seguenti: «319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità),»;

b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater»;

c) all'articolo 59, comma 1, lettera c), dopo le parole: «misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale».

Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.

All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

## **8. Mappatura delle attività a rischio di corruzione**

Si procede di seguito alla disamina delle attività svolte dalla Società, suscettibili di incorrere in rischio di corruzione.

### **A) Attività di approvvigionamento**

La scelta dei fornitori e la gestione dei rapporti con gli stessi sono attività che comportano in modo diretto ed indiretto la potenziale commissione di reati.

Nello specifico:

1. le spese per forniture di prodotti o servizi possono essere funzionali all'ottenimento di erogazioni pubbliche ed in quanto tali strumentalizzate (anche ma non solo tramite la falsificazione) al fine di commettere il reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
2. dato il contesto socio-economico e la previsione della punibilità anche nel concorso

del reato, assumono rilevanza anche i c.d. reati associativi.

3. quanto all'acquisto di beni strumentali, rileva il rischio di contestazione dei reati di riciclaggio e reimpiego;
4. nell'ambito dei rapporti con i fornitori rileva il nuovo reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. (introdotto dalla L. 190/2012), atteso che in tale ambito si può astrattamente ipotizzare, da parte del personale della Unirelab, la promessa di una qualche utilità in cambio di vantaggi di vario tipo.

Tra i reati ipotizzabili si segnalano: - art. 317 c.p. Concussione; - art.318 c.p. Concussione per l'esercizio della funzione; - art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; - art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; -art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; - art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; - art.640 comma 2, n. 1, c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; -art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; - artt. 648 bis e 648 ter c.p. Riciclaggio e Reimpiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita; - art. 2635 c.c. Corruzione tra privati; - Reati associativi (già individuati nel Modello 231/2001).

#### **B) Attività commerciale e di erogazione servizi**

L'attività commerciale e di erogazione dei servizi assume un significato peculiare in relazione alle attività svolte dalla UNIRELAB S.r.l. (cfr. art. 4 Statuto) e allo *status* giuridico della Società stessa.

Sono da ricomprendere in essa:

1. le attività di gestione dei rapporti con il committente unico in occasione dell'affidamento ed esecuzione dei servizi, sia sotto il profilo della valutazione preventiva e della programmazione, che sotto il profilo del raggiungimento e mantenimento dei livelli di servizio concordati;
2. le variazioni rispetto alle condizioni di affidamento dei servizi in relazione ad attività, tempi e costi;
3. il rapporto con la committenza nei casi in cui le attività svolte siano finanziate con strumenti di finanziamento pubblico;
4. compatibilità dei servizi oggetto di affidamento con le finalità statutarie in virtù dello

*status* giuridico della UNIRELAB S.r.l.

Tra i reati ipotizzabili si segnalano: - art. 314 e 316 c.p. Peculato; -art. 317 c.p. Concussione; - art. 318 c.p. Concussione per l'esercizio della funzione; -art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; -art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari; - art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; - art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; - art. 640 comma 2, n. 1, c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; - art. 2635 c.c. Corruzione tra privati; - Reati societari in quanto finalizzati alla falsa rappresentazione delle condizioni della Società mediante la valorizzazione dei servizi resi.

#### **B1) Attività di emissione rapporti di prova dei laboratori.**

La principale attività svolta dalla società Unirelab s.r.l. è relativa alla diagnostica di laboratorio per l'industria ippica per conto sia in favore dell'ente proprietario, sia di privati (tossicologia, genetica identificativa e patologia dei cavalli, tossicologia dei fantini).

I laboratori della società operano in conformità ai requisiti prescritti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e la società ha stipulato la convenzione con ACCREDIA, la n. 0751 per la sede di Settimo Milanese, in conformità ai requisiti richiesti per l'accreditamento.

L'accreditamento garantisce che i rapporti di prova e di ispezione e le certificazioni (di sistema, prodotto e personale) che riportano il marchio ACCREDIA siano rilasciate nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali in materia di valutazione della conformità, e dietro una costante e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento degli operatori responsabili (Laboratori e Organismi).

Nello svolgimento di tale attività di rilievo svolta, anche nell'interesse del MIPAAF, viene individuata una ipotetica area di rischio corruzione che può attuarsi nella contraffazione dei dati di laboratorio nel momento del ricevimento dei campioni, identificazione/accettazione, rintracciabilità, stoccaggio, elaborazione dei risultati e della conservazione degli esiti e/o comunicazione degli stessi, tutti comunque aspetti con accuratezza illustrati nel Manuale della Qualità della Società Unirelab srl, nel quale sono dettagliatamente indicate le modalità operative.

Tra i reati ipotizzabili si segnalano: - art. 314 e 316 c.p. Peculato; -art. 317 c.p. Concussione; - art. 318 c.p. Concussione per l'esercizio della funzione; -art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; -art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari; - art. 319 quater c.p. Induzione indebi-

ta a dare o promettere utilità; - art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; - art.640 comma 2, n. 1, c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; - art. 2635 c.c. Corruzione tra privati; - Reati societari in quanto finalizzati alla falsa rappresentazione delle condizioni della Società mediante la valorizzazione dei servizi resi.

#### **C) Attività di gestione finanziaria**

Per attività relative alla gestione finanziaria si intendono quelle attività che comportino la disponibilità e l'utilizzo di risorse finanziarie riferibili alla UNIRELAB S.r.l.

Per la Società tali attività rivestono particolare importanza in quanto funzionali alla possibile commissione di reati.

Tra i reati ipotizzabili si segnalano: - art. 317 c.p. Concussione; - art. 318 c.p. Concussione per l'esercizio della funzione; -art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; - art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; - art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; - art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; - art.640 comma 2, n. 1, c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; -art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; -artt. 648 bis e 648 ter c.p. Riciclaggio e Reimpiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita; - art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

#### **D) Attività di gestione amministrativa**

Si deve, anche in relazione alle attività di gestione economico-amministrativa, tenere conto della peculiarità di UNIRELAB S.r.l. (cfr. Statuto e Manuale della qualità).

L'attività amministrativa impone un sistema di controlli esercitato mediante la produzione di reportistica e aggiornamenti periodici sulla situazione finanziaria.

Tra i reati ipotizzabili si segnalano: - art. 317 c.p. Concussione ; - art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; - art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; - art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; - art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; - art.640 comma 2, n. 1, c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; - art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; - artt. 648 bis e 648 ter c.p. Riciclaggio e Reimpiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita; - art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

#### **E)Attività di valutazione e gestione di investimenti e spese realizzati con fondi pubblici**

L'attività in oggetto è parte del modello organizzativo della UNIRELAB S.r.l. e ciò a prescindere dall'effettivo utilizzo di incentivi automatici (es. credito di imposta o decontribuzioni) e di finanziamenti pubblici per l'esecuzione di lavori.

Tra i reati ipotizzabili si segnalano: -art. 317 c.p. Concussione; - art.318 c.p. Concussione per l'esercizio della funzione; -art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; - art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; - art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; - art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; - art.640 comma 2, n. 1, c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; - art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; - artt. 648 bis e 648 ter c.p. Riciclaggio e Reimpiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita; - art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

#### **F) Attività relativa ai rapporti con enti pubblici per richieste di autorizzazioni ed in occasione di ispezioni**

I contratti con la Pubblica Amministrazione finalizzati all'ottenimento di autorizzazioni o al superamento di ispezioni costituiscono momento rilevante per la potenziale commissione di reati presupposto (cfr. Modello 231/2001).

In particolare:

- 1) i rapporti con pubblici ufficiali e con incaricati di pubblico servizio possono portare ad episodi di corruzione;
- 2) la falsa rappresentazione della realtà può essere funzionale alla percezione o alla mancata revoca di erogazioni o agevolazioni pubbliche;
- 3) la falsa rappresentazione della realtà può anche avvenire nei confronti di soggetti a cui norme di legge attribuiscono funzioni di controllo con la contestazione del reato societario di ostacolo alla funzione di vigilanza e controllo;
- 4) la falsa rappresentazione della realtà può essere funzionale a nascondere l'omissione di misure a tutela dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tra i reati ipotizzabili si segnalano:

-art. 317 c.p. Concussione; - art.318 c.p. Concussione per l'esercizio della funzione; - art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; - art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o

promettere utilità; -art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; - art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; - art.640 comma 2, n. 1, c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; -art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; - artt. 648 bis e 648 ter c.p. Riciclaggio e Reimpiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita; - art. 2635 c.c. Corruzione tra privati; - Reati in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro

#### **G) Attività di gestione delle risorse umane.**

Tali aspetti devono essere gestiti tenuto conto del particolare *status* giuridico della UNIRELAB S.r.l., la cui peculiare attività è quella descritta nello Statuto nonché nel Manuale della qualità.

Tra i reati ipotizzabili si segnalano: - art. 317 c.p. Concussione; - art.318 c.p. Concussione per l'esercizio della funzione; - art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; - art. 319 quarter c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; - art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; - art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; - art.640 comma 2, n. 1, c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; - art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; - artt. 648 bis e 648 ter c.p. Riciclaggio e Reimpiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita; - art. 2635 c.c. Corruzione tra privati; - Reati in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

#### **9. Misure principali di prevenzione del rischio**

In ordine alle misure adottate dalla società Unirelab srl al fine di prevenire fenomeni corruttivi ci si riporta integralmente a quanto già contenuto nel Modello 231/2001, il quale era già stato oggetto di un primo aggiornamento alla luce della Legge 190/2012, oltre alle suddette specificazioni in forza dell'indicazione delle aree di rischio e misure adottate inoltrate al Responsabile per la Corruzione dalla Società a seguito di sua espressa richiesta (cfr. Comunicazione del 13.10.2015 Società Unirelab srl).

Come richiesto dall'articolo 1, comma 9, lett. b) della legge n. 190 del 2012, per le attività individuate nella precedente sezione occorre prevedere dei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione.

Tutti i Responsabili dovranno attenersi alle misure di seguito indicate, impartendo a tal fine gli in-

dirizzi necessari al personale appartenente alla propria struttura.

In particolare, con riferimento alla fase della **formazione delle decisioni** occorre:

- rispettare l'ordine cronologico di protocollazione delle richieste;
- redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile, con un linguaggio semplice;
- rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- distinguere, laddove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dell'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente e il Dirigente/Responsabile;
- quanto più ampio sia il margine di discrezionalità amministrativa o tecnica, motivare tanto più diffusamente;
- vigilare sulle ipotesi di incompatibilità e inconfiribilità di cui al decreto legislativo n.39/2013;
- verificare la mancanza di professionalità interne prima del conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserito dall'articolo 1, comma 41, della legge 190 del 2012, "il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale", al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Con riferimento alla fase di **attuazione delle decisioni** occorre:

- rilevare i tempi medi di pagamento;
- rilevare i tempi medi di conclusione dei procedimenti;
- monitorare all'interno degli Uffici i procedimenti conclusi fuori termine e le motivazioni delle anomalie;
- implementare la digitalizzazione dell'attività amministrativa in modo da assicurare la totale trasparenza e tracciabilità;
- tenere presso ogni Ufficio uno scadenziario dei contratti in corso (o altro strumento operativo interno), al fine di monitorare le scadenze ed evitare di accordare proroghe non espressamente

previste per legge.

Con riferimento al **controllo delle decisioni**:

- nel rammentare l'importanza che la legge n. 190 del 2012 assegna al rispetto dei tempi procedurali come strumento per combattere la corruzione, migliorando trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, si sottolinea il ruolo fondamentale dei Dirigenti/Responsabili i quali, in particolare, dovranno attestare il monitoraggio annuale del rispetto dei tempi procedurali.

Con particolare riferimento alle **procedure di gara** devono essere osservate le seguenti misure:

- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;

- privilegiare l'utilizzo degli acquisti attraverso le procedure di gare d'appalto nel rispetto del D. Lgs. 163/2006, con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più vantaggioso o, in alternativa, sul mercato elettronico della P.A. offerto dal portale [www.acquistiinretepa.it](http://www.acquistiinretepa.it);

- assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare e di valutazione delle offerte chiari ed adeguati;

- osservare criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte e che dovranno costituire l'oggetto dell'istruttoria e il contenuto della motivazione del provvedimento finale;

- ruotare i fornitori selezionati per le procedure di affidamento;

- creare un elenco dei fornitori pubblicato sul sito Unirelab srl;

- monitorare i rapporti con i soggetti che contraggono o sono destinatari di provvedimenti che attengono alle categorie di attività a rischio corruzione, individuate dalla legge n. 190 del 2012 (autorizzazione/concessione, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera);

- certificare i costi;

- quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, definire puntualmente, nel bando/lettera invito, i criteri di valutazione e della loro ponderazione;

- assicurare tra la nomina della commissione di gara e la prima seduta pubblica un intervallo minimo di sette giorni;

- nei bandi di gara o nelle lettere di invito, prevedere che il mancato rispetto delle clausole contenute nel Codice Etico, nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, costituisce causa di esclusione dalla gara, così come previsto dall'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.

Con riferimento alle **commissioni di gara**:

- il personale coinvolto nella fase istruttoria e procedimentale di gara non può assumere la carica di commissario all'interno delle commissioni di gara, deputate alla valutazione del merito delle offerte ed alla scelta del contraente medesimo. La separazione si pone, peraltro, in linea con quanto previsto dal d.lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) che, all'articolo 84, commi 4 e 5, prevede ipotesi espresse di incompatibilità per gli stessi commissari, diversi dal Presidente, che "non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta"; inoltre, coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore, "non possono essere nominati commissari relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio";

- la scelta e la nomina dei componenti le commissioni di gara deve avvenire nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 163/2006, nonché secondo criteri di rotazione; all'atto dell'insediamento i componenti delle commissioni dichiarano di non trovarsi in rapporto di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso per i componenti delle commissioni di gara e concorso;

- occorre ruotare i componenti della Commissione tecnico amministrativa di valutazione delle offerte e della Commissione di regolare fornitura;

Con particolare riferimento alle **procedure selettive** relative a reclutamento di personale, nel rispetto del principio di competenza professionale dei commissari, le azioni opportune consistono in:

- un meccanismo di rotazione dei componenti con alcuni componenti esterni, ove possibile;
- prevedere la pubblicazione dei criteri di valutazione nel bando/avviso di selezione.

Con riferimento all'attività **di natura commerciale e di erogazione servizi** e di emissione dei **rapporti di prova dei laboratori** sarà predisposto:

- un sistema per il monitoraggio di eventuali anomalie relative ai rapporti di prova dei laboratori;

- un sistema per il monitoraggio di eventuali errori "sospetti" (ad esempio errori sempre riconducibili agli stessi operatori o in favore degli stessi utenti);
- un sistema di raccolta di eventuali segnalazioni su attività sospette;
- un per il monitoraggio dei rapporti con gli utenti e i destinatari dei rapporti di prova.

A tal fine tutti il personale dovrà segnalare al responsabile per la corruzione la sussistenza di eventuali anomalie connesse all' attività svolta, ciò per consentire la catalogazione delle stesse che dovrà avvenire sia su supporti cartacei che digitali, per porre in essere le eventuali procedure correttive o misure idonee ad evitare il ripetersi di situazioni che possano comportare il realizzarsi di fattispecie criminose direttamente correlate alla legge 190/2012.

#### **10. Misure ulteriori di gestione del rischio: rotazione degli incarichi**

La legge Anticorruzione al comma 5, lett. b), nonché al comma 10, lett. b), prevede, quale ulteriore misura preventiva del rischio corruzione, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

Nell'anno 2015 il Responsabile verifica, d'intesa con i dipendenti preposti alla gestione dei settori, l'effettiva esigenza della rotazione degli incarichi.

I dipendenti preposti alla gestione dei settori sottopongono al Responsabile una relazione sulle possibili rotazioni di incarichi del personale adibito a svolgere la propria attività in settori ad alto rischio. In ogni caso i sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio dovranno comunque garantire continuità e coerenza agli indirizzi già intrapresi e le necessarie competenze delle strutture. Al fine di scongiurare un rallentamento nell'esercizio delle attività, la rotazione degli incarichi non potrà avvenire in concomitanza con quella dei dipendenti preposti alla gestione dei settori.

#### **11. Misure ulteriori di gestione del rischio: formazione del personale**

Ai sensi della Legge Anticorruzione il Responsabile individuerà le unità di personale che operano nei settori particolarmente a rischio per la commissione di reati di corruzione al fine di inserirli in percorsi formativi appositi, definendo le procedure appropriate per formare i suddetti dipendenti.

In ossequio alla normativa, prioritariamente verrà assicurata la formazione dello stesso Responsabile e del *management*.

Il Responsabile per la Corruzione ha già partecipato ad un aggiornamento formativo in materia di *“La Riforma della P.A.: quale futuro per la Pubblica Amministrazione, fra norme anticorruzione e integrità. Valori deontologici delle professioni per il sistema anticorruzione”*, svoltosi in data 09.10.2015 a Palermo, presso Palazzo dei Normanni ed organizzato dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura, unitamente all’Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici ed alla Flepar.

La formazione sarà garantita con un primo corso teorico della durata di 10 ore finalizzato ad individuare le criticità e i rischi collegati, tenuto da Avvocati penalisti, esperti nel settore.

In seconda battuta la formazione sarà assicurata a tutto il personale, con l’ausilio dei suddetti relatori e del Responsabile, secondo un programma concordato tra gli stessi della durata di 20 ore. Il corso verrà ripetuto ogni anno.

La partecipazione costituisce un obbligo per il personale e sarà certificata dal Responsabile il quale emetterà una valutazione sulla formazione acquisita nonché sulla conoscenza del Codice Etico già adottato.

La mancata ingiustificata partecipazione e la valutazione negativa saranno oggetto di valutazione disciplinare.

## **12. Piano Triennale per la Trasparenza**

### **La Trasparenza nella Legge 190/2012**

La Trasparenza, come strutturata nella Legge 190/2012, rappresenta uno strumento prioritario per la prevenzione della corruzione e per una migliore efficienza dell’azione amministrativa ed, in questo senso, costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e si realizza attraverso la pubblicazione, in formato aperto, di atti, dati ed informazioni di rilievo sui siti web, per una facile consultazione da parte dei soggetti interessati.

Per le società partecipate l'obbligo sulla trasparenza deve tener conto delle disposizioni dettate dalla Disciplina Trasparenza, con riferimento all'art. 11, comma 2, che rinvia per il relativo contenuto all'art.1, commi da 15 a 33, della Legge Anticorruzione, nonché delle disposizioni speciali previste dalle norme contenute nella disciplina trasparenza.

### **La Trasparenza nel Decreto Legislativo n.33/2013**

Il decreto legislativo n.33/2013, di attuazione della delega contenuta nella Legge 190/2012, opera il riordino della disciplina in tema di pubblicità e trasparenza come disposto dalla medesima legge; il citato decreto legislativo, da un lato, rappresenta un'opera di "codificazione" degli obblighi di pubblicazione che gravano sulle pubbliche amministrazioni e, dall'altro, individua una serie di misure volte a dare a questi obblighi una sicura effettività.

Tra le principali innovazioni di cui al D.lgs. n.33/2013, oltre alla definizione del principio di trasparenza come accessibilità totale alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione pubblica, particolare rilievo ha il **nuovo istituto dell'accesso civico**, in forza del quale chiunque può richiedere la messa a disposizione così come la pubblicazione dei dati di cui era stata omessa l'obbligatoria pubblicazione.

### **Applicazione delle disposizioni in materia di Trasparenza nella società Unirelab srl**

Nel riportarsi a tutto quanto anzidetto in ordine alle modalità di attuazione della trasparenza, la società Unirelab srl garantisce il puntuale rispetto delle prescrizioni normative, mediante pubblicazione nel sito web della società Unirelab srl, nell'apposita sezione **AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

La società ha, altresì, provveduto come previsto dall'art. 5 del D.lgs. n.33/2013 a creare apposita sezione utile a garantire l'ACCESSO CIVICO gratuito ai soggetti interessati con l'implementazione sul sito web di apposito modulo.

Nel sito web istituzionale sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di produzione dei servizi e acquisizione di forniture.

In particolare va realizzata la massima trasparenza con riferimento ai procedimenti di scelta del

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, rendendo pubbliche le modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Nello specifico dovranno essere pubblicate nel sito web istituzionale le informazioni relative a:

- a) la struttura proponente;
- b) l'oggetto dell'affidamento;
- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) l'aggiudicatario;
- e) l'importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g) l'importo delle somme liquidate.

Le suddette informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive.

Negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito dovrà essere previsto che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Dovrà essere previsto il monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio saranno resi consultabili nel sito web istituzionale.

La mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni è fonte di responsabilità disciplinare a carico dei dipendenti preposti alla gestione dei vari settori in quanto costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici.

Ai sensi della Disciplina Trasparenza la violazione degli obblighi di responsabilità determina per il Responsabile elemento di valutazione per la corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili, eventuale causa di valutazione di responsabilità per danno all'immagine, nonché elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Il Responsabile va esente da responsabilità se prova che l'inadempimento degli obblighi è dipeso da causa non imputabile.

### **13. Tutela del dipendente che segnala illeciti**

Il dipendente che denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente avviato a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata solo ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/90 e s.m.i.

### **14. Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione**

Il PTPC, di durata triennale, è approvato dall'Organo di indirizzo politico su proposta del Responsabile ed è aggiornato con cadenza annuale.

Al fine della sua predisposizione e del successivo aggiornamento il PTPC deve:

- a) individuare le attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dipendenti preposti alla gestione dei settori;
- b) prevedere, per tali attività, meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, per le stesse attività, obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del PTPC;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti con i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti, tra i titolari, gli amministratori, i

soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione;

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizione di legge;

g) provvedere con cadenza periodica alla formazione dei dipendenti chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base del PTPC adottato, il rischio che siano commessi reati di corruzione.

h) monitorare l'efficacia delle misure adottate, anche al fine di consentirne il successivo miglioramento.

Nel periodo di vigenza del PTPC 2015-2017 si seguirà la seguente programmazione:

#### **Anno 2015**

a) identificazione delle aree e delle attività a rischio corruzione.

A tal fine i dipendenti preposti ai vari settori entro la fine del 2015 saranno tenuti a:

1. segnalare al responsabile ogni evento o informazione utile per l'espletamento delle proprie funzioni.

2. identificare le attività di loro competenza a rischio corruzione;

3. fornire al Responsabile suggerimenti utili per l'adozione di misure volte a prevenire i fenomeni di corruzione;

4. proporre in ipotesi di effettivi rischi di corruzione schemi per la rotazione del Personale;

b) Monitorare il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, con particolare riferimento ai pagamenti, i cui risultati possono essere consultati sul sito web istituzionale;

c) Monitorare i rapporti con i soggetti con i quali vengono stipulati contratti anche al fine di verificare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti della Società.

d) verificare l'idoneità del codice di comportamento dei dipendenti.

e) prevedere i criteri di selezione per i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

f) integrare ove necessario le prescrizioni interne in tema di pubblicità, trasparenza e diffusio-

ne di informazioni.

g) predisporre il piano di informazione per i dipendenti sulla normativa anticorruzione.

h) monitorare l'eventuale integrazione della disciplina anticorruzione al fine di procedere all'integrazione, ove necessario, di questo strumento.

#### **Anno 2016**

a) Revisione delle procedure poste in essere nel 2015, ove necessario, e verifica delle disposizioni adottate.

b) Verifica degli esiti delle procedure attivate nel 2015.

c) Predisposizione di procedure volte a monitorare le criticità riscontrate.

d) Ricognizione della normativa interna atta a contrastare il fenomeno della corruzione, valutando la eventuale integrazione dei Regolamenti vigenti e l'emanazione di nuove norme interne.

e) Integrare, ove del caso, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.

f) Emanare una disciplina interna in materia di incompatibilità, tenuto conto del Decreto Legislativo 39/2013.

g) Prevedere i criteri di selezione per i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

h) Predisporre il piano di formazione sugli argomenti della prevenzione e della lotta alla corruzione, con particolare *focus* sia sui processi amministrativi organizzativi sia sui soggetti particolarmente esposti.

i) Verificare con riferimento alla normativa statale o provinciale, l'idoneità del Codice di Comportamento dei dipendenti e del Regolamento Attività Negoziale.

l) Monitorare il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, con particolare riferimento ai pagamenti, i cui risultati possono essere consultati sul sito web istituzionale;

m) Monitorare i rapporti con i soggetti con i quali vengono stipulati contratti anche al fine di verificare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti della Società.

#### **Anno 2017**

a) Revisione delle procedure poste in essere nel 2016, ove necessario, e verifica delle disposi-

zioni adottate.

- b) Verifica degli esiti delle procedure attivate nel 2016.
- c) Predisposizione di procedure volte a monitorare le criticità riscontrate.
- d) Ricognizione della normativa interna atta a contrastare il fenomeno della corruzione, valutando la eventuale integrazione dei Regolamenti vigenti e l'emanazione di nuove norme interne.
- e) Integrare, ove del caso, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.
- f) Monitorare il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, con particolare riferimento ai pagamenti, i cui risultati possono essere consultati sul sito web istituzionale;
- g) Monitorare i rapporti con i soggetti con i quali vengono stipulati contratti anche al fine di verificare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti della Società.

#### **15. Relazione dell'attività svolta**

Il Responsabile entro il 15 dicembre di ogni anno sottopone all'Amministratore Unico ed al Consiglio dei Sindaci una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente".